

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 2022

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 858). (22A01125)

(GU n.39 del 16-2-2022)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziare prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per dodici mesi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: «Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza» con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 4-duodevices, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale e' stato stabilito che, in considerazione delle difficolta' gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale e' stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui e' stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento e' avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie gia' trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, gia' allocate sulle contabilita' speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalita' e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed e' stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno

2018 e' stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Trento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziare dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-ter);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile

2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziare dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualita', fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-ter);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita' di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-undecies, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale e' stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuita', la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilita' speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.

1, e ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell'art. 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le regioni - intestatarie di contabilita' speciali - interessate da ordinanze ai sensi dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento con nota del 27 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Modalita' di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziare con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020

1. La Provincia autonoma di Trento già individuata quale responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare in qualita' di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della medesima ordinanza.

3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

4. La Provincia autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema

di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

5. Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuo delle risorse, la Provincia autonoma di Trento puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

6. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalita' di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, e' revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. E' fatta salva la possibilita' di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonche' un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

8. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

10. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalita' di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziare dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalita' ivi previste.

Modalita' di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni

1. La Provincia autonoma di Trento gia' individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonche' nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia autonoma di Trento in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e' autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalita', anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche.

4. In conformita' a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, La Provincia autonoma di Trento e' autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

5. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

6. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E' fatta salva la possibilita' di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Trento, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonche' un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al comma 5.

7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

8. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

10. Le modalita' di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio